



ASSOCIAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

**DL GOVERNANCE PNRR E SEMPLIFICAZIONI n. 77/2021**

**(AC 3146)**

**COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**AUDIZIONE GENERALSOA 21.06.2021**

### Premessa

Gentili Presidenti, gentili onorevoli,

GeneralSOA, in rappresentanza delle Società Organismo di Attestazione partecipate dalle Associazioni delle stazioni appaltanti italiane (UPI, ANCI COMUNITÀ MONTANE), è lieta di partecipare alle audizioni odierne e di portare all'attenzione di queste Commissioni le osservazioni e le proposte dell'Associazione sulle disposizioni del decreto che impattano in materia diretta sulle attività che svolgiamo.

In premessa, segnaliamo che le SOA associate attestano le più grandi imprese di lavori, i *general contractors* e le più importanti *multiutility* operanti in Italia e all'estero.

GeneralSOA, in ragione dell'ampio ambito operativo dei propri associati, condivide e sostiene l'obiettivo di semplificazione delle procedure e di snellimento dei passaggi operativi nella fase di selezione e controllo dei partecipanti alle gare pubbliche perseguito dal dl 77/2021.

In tale quadro, l'Associazione ritiene che il sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore degli appalti di lavori rappresenti già oggi un rilevante modello di efficiente gestione dei controlli preliminari per la selezione dei contraenti pubblici, atteso che consente di verificare, tra le altre cose, prima ancora dell'apertura delle procedure di gara, se gli aspiranti aggiudicatari possiedono i requisiti richiesti dal codice dei contratti.

Come noto, l'attestazione SOA, per un verso pone su un piano di pari opportunità i potenziali concorrenti, indicandone per ciascuna categoria di lavori il livello di esperienza pregressa in base a criteri predeterminati e, per l'altro, solleva le stazioni appaltanti dall'esecuzione di complesse verifiche sulle dotazioni strumentali e sulla capacità operativa dei medesimi concorrenti.

### Proposte

Sulla base di quanto premesso, si ritiene che, in prospettiva, per la semplificazione e il miglioramento delle procedure di gara, meriti di essere considerata la possibilità di **estendere la qualificazione SOA al settore dei servizi**; ciò comporterebbe, analogamente a quanto oggi previsto in tema di lavori, l'esame e la verifica da parte delle SOA del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese concorrenti, mediante suddivisione in specifiche categorie, con il duplice vantaggio di sollevare i concorrenti anche in tale settore dall'onere di dovere provare, gara per gara, i propri

requisiti (producendo decine di dichiarazioni sostitutive) e di ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti degli operatori economici.

Sempre in un'ottica di trasparenza e semplificazione delle procedure di gara, si condivide l'approccio del dl 77/2021 (art. 53, co. 5) di implementare ulteriormente la Banca Dati del contratti pubblici istituita presso l'ANAC.

In vista di una semplificazione della disciplina di riferimento, **si propone di prevedere espressamente la facoltà di accesso da parte delle SOA alla predetta Banca Dati, senza restrizioni, in modo da rendere ancor più spedita e affidabile l'attività di verifica dei requisiti generali eseguita dalle SOA**, il che potrebbe in futuro consentire alle stesse di eseguire detti controlli con periodicità assai più ravvicinata rispetto all'attuale termine di verifica triennale.

GeneralSoa auspica che oltre al fascicolo virtuale dell'impresa possa essere in sede di conversione anticipato quanto previsto nella stesura definitiva del Regolamento di attuazione previsto dal "*decreto sbloccacantieri*" (DL 18 aprile 2019 n 32), predisposto dalla Commissione Greco ad hoc nominata, in merito alla **dichiarazione da parte dell'operatore economico in sede di gara ,attraverso il documento di gara unico europeo,di non trovarsi in in nessuna delle situazioni previste dall'art.80 (requisiti di carattere generale) con riferimento a evenienze sopravvenute rispetto alla data di attestazione Soa.**

Tale procedura snellirebbe notevolmente il lavoro delle stazioni appaltanti che limiterebbero il controllo a eventuali provvedimenti sopravvenuti dopo la emissione degli attestati. Vista la particolarità dell'art. 80 comma 5 (illeciti professionali) le Stazioni appaltanti hanno facoltà di valutazione integrale.

Si ritiene inoltre che come già previsto negli interventi privati delle ultime calamità naturali, **gli operatori economici che eseguono le tipologie di lavori nell'ambito delle misure per l'efficientamento energetico - sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici -, previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, debbano essere in possesso dell'attestato Soa per i lavori superiori a 150.000 euro.**

Alla luce delle susseguite argomentazioni, GeneralSOA ha predisposto delle proposte emendative sui suddetti temi già inviate all'attenzione dei deputati di queste Commissioni.